





Appunti ...



o Studi





Appunti ... nasce per offrire una lettura veloce su alcune tematiche. Pensata, proprio, come ciascun operatore annota (con appositi link) argomenti, riferimenti, promemoria, per poi approfondirli.

Quanto indicato costituisce una lettura a titolo personale.
Per ogni interpretazione verso enti, uffici, istituti si rinvia alla prassi degli stessi e, prima ancora, alle disposizioni legislative.

**1. Le riduzioni contributive
nella legge di stabilità
2016**

**2. Gli interventi in materia
fiscale**

**3. Detassazione premi pro-
duttività, il welfare
aziendale**

**4. Interventi manutentivi al
Jobs Act**

**5. Le pensioni, la salva-
guardia**

6. Altre misure

Appunti ...

**sulla Legge di
Stabilità 2016**

Centro Studi





Centro Studi

1. Le riduzioni contributive nella legge di stabilità 2016

- 1.1 Esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato nel 2016
- 1.2 Sperimentazione esonero contributivo per i conducenti
- 1.3 Incentivo assunzioni disabili
- 1.4 Riduzioni premi assicurativi Inail



Prorogato l'**esonero contributivo** per tutte le assunzioni con contratti a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016 e con disoccupati da oltre 6 mesi (potrà ulteriormente essere esteso per il 2017 nel Mezzogiorno, ma la conferma si conoscerà – art. 1 co. 110 – entro aprile 2016). Continuano ad essere esclusi i contratti di apprendistato, il lavoro intermittente (il rinvio ora è al [D.Lgs. 81/2015](#), artt. 13-18) ed i contratti di lavoro domestico. Il bonus per il 2016 avrà, però, una misura inferiore rispetto al 2015: esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro dovuta all'Inps, per 24 mesi, sino ad un tetto di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Valore ulteriormente rapportato in presenza

di part-time (sulla base della durata dell'orario svolto in rapporto alla contrattazione collettiva – 36, 38 o 40 ore settimanali –).

L'esonero perde molto del suo appeal, tutto da valutare nella comparazione con altri istituti contrattuali.

Resterebbero quindi, per tale esonero, dovuti (il riferimento in atto è alla [Circ. Inps 30 dicembre 2014 n. 194](#) e al suo [allegato](#), in attesa di conoscere le nuove aliquote dopo, tra l'altro, il D. Lgs. 148/2015 nonché alle indicazioni per il 2015 dell'Inps):

- i contributi INAIL;
- il contributo dello 0,20% dovuto al "Fondo di garanzia TFR, Legge 297/1982";
- il contributo dello 0,50% dovuto ai fondi di solidarietà;
- il contributo dello 0,30% dovuto per la previsione ex-art. 25 L. 845/78;
- il 60% della restante contribuzione (a carico del datore di lavoro) dovuta all'Inps.

Inserita la previsione secondo la quale *Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, ..., un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo ..., preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante*. Rimangono ferme le condizioni già previste per l'esonero contri-



butivo nel 2015. (art. 1, co. 178-181, [Legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208](#)).

Tra altri di natura aziendale (DURC regolare, osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro, mancato rispetto dei diritti di precedenza legale e/o contrattuale, rispetto e corretta interpretazione/ applicazione degli accordi e contratti collettivi – ora il riferimento è all'[art. 51 del D.Lgs. 81/2015](#) –) i “requisiti” soggettivi del lavoratore (non aver intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti ovvero aver reso possibile, con precedente assunzione a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro che assume, l'accesso al beneficio)

Riguardo all'esonero contributivo, disciplinato dalla [L. 190/2014](#) (art. unico, co. 118-120), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è espresso con le risposte agli Interpelli [5 novembre 2015, n. 25](#) e [16 dicembre 2015, n. 30](#). In prassi l'Inps ha regolato l'esonero contributivo con le Circolari [29 gennaio 2015, n. 17](#) e [3 novembre 2015, n. 178](#), nonché con i Messaggi [13 febbraio 2015, n. 1144](#), [6 marzo 2015, n. 1689](#), [23 ottobre 2015, n. 6533](#) e [2 dicembre, n. 7264](#).

L'esonero contributivo dovrebbe continuare a cumularsi con:

- l'indennità NASPI (nella misura residuale, ridotta ora al 20% per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 150/2015; in prassi vedi Circ. Inps n. 194/2015);

- il particolare trattamento previsto in caso di assunzioni di lavoratori in CIGS/mobilità (contribuzione apprendista oltre che il rimborso dell'indennità residua calcolata al 50%);
- l'incentivo previsto dal progetto Garanzia Giovani.

Si ricorda che dopo l'abrogazione operata dalla [Legge di Stabilità 2015](#) (art. unico, co. 121), a partire dal 1° gennaio 2015, non può più essere richiesto il beneficio ex-art. 8, co. 9, L. 407/90.

Anche per i datori di lavoro del settore agricolo si applica, nel 2016, l'esonero contributivo nei limiti finanziari e procedurali simili a quelli del 2015 (art. 1, co. 179, [L. 208/2015, cit.](#)).

-o-o-

In via sperimentale e per un il triennio è riconosciuto, nei limiti di *spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018*, un particolare **esonero dai complessivi contributi previdenziali** (escluso sempre il premio INAIL) **per i conducenti** che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il [regolamento \(CE\) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui](#). Tale esonero, nella misura



dell'80 per cento, viene riconosciuto, a domanda, dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse. Attesa la capienza finanziaria l'ente previdenziale nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, ... non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. (art. 1, co. 651, [L. 208/2015](#), cit.).

-o-o-

Ai superiori benefici si aggiunge un **incentivo, per le assunzioni** effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016 (art. 10, co. 2, D. Lgs. n. 151 del 2015) **di ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 67%, e di **ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento** viene concesso a domanda – da prodursi in via telematica all'INPS – nei limiti delle risorse individuate con apposito *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

L'incentivo è sottoposto alle previsioni di cui al [Regolamento UE n. 651/2014 del 17.6.14](#).

È previsto nella misura pari al:

- a) *70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nel caso che il lavoratore disabile abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, i cui al D.P.R. n. 915 del 1978, e successive modificazioni;*
- b) *35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, nel caso che il lavoratore disabile abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);*
- c) *45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica.*

L'erogazione dell'incentivo è sottoposta ad adempimenti e tempi perentori: dopo la produzione della domanda, attraverso apposita procedura telematica, l'INPS comunica, entro cinque giorni, la sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. Al datore di lavoro, quindi, a seguito della comunicazione, è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da' titolo



all'incentivo alla quale stipula dovrà seguire nel termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, ... l'onere di comunicare all'INPS, sempre attraverso l'apposita procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. La norma prevede che in caso di mancato rispetto dei termini perentori si decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. (art. 10, co. 1, D. Lgs. 14.9.15, n. 151).

L'incentivo in argomento risulterebbe cumulabile, come precisato dalla Circolare Inps [29 gennaio 2015, n. 17](#), con il beneficio dell'esonero contributivo (oggi biennale).

 Il prospetto informativo relativo al 2015 dovrà essere inoltrato, on line, entro il 29 febbraio 2016 ([Nota direttoriale 30.12.15, prot. n. 6725](#)).

-.o-

Riguardo i **premi assicurativi Inail** la misura della riduzione per il 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 16,61% con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2015, che ha approvato la determina Inail n. 283 del 27 luglio 2015. Tale percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2016.

Come precisato dall'Inail con Circolare [17 dicembre 2015, n. 87](#), che richiama la Circolare [7 maggio 2014, n. 25](#), paragrafo 3, *I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio* individuando Per l'anno 2016 rientranti nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2014 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2014.

 Dal 2015 – [Circ. Inail 25.2.2015, n. 33](#) –, invariato il termine del 16 febbraio per il versamento in unica soluzione dei premi di auto-liquidazione e per il versamento della prima rata, nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga della facoltà di pagare il premio in quattro rate, è stato anticipato il termine per la presentazione all'Inail delle denunce retributive annuali di cui all'art. 28, comma 4, del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124, ... al 28 febbraio di ogni anno e in caso di anno bisestile – come il corrente anno 2016 – al 29 febbraio.



2. Gli interventi in materia fiscale

2.1 IRAP

2.2 Reddito soci cooperativa artigiana

2.3 Detraibilità spese funebri e spese universitarie

2.4 Borse di studio all'estero, esenzioni

2.5 Dichiarazioni

IRAP

Estesa la **deducibilità del costo del lavoro** dall'imponibile IRAP, nei limiti del 70 per cento ... per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. (art. 1, co. 73, [L. 208/2015](#), cit.)

Dal 2016 aumenta a 5.000,00 euro la deduzione forfetaria per i soggetti passivi "minori" (art. 1, co. 123-124, [L. 208/2015](#), cit.)

Con l'introdotta comma 1-bis all'art. 2 del D.Lgs. 446/1997, viene specificato che ai fini IRAP Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sotto-

scritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. L'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il SSN. (art. 1, co. 125, [L. 208/2015](#), cit.)

Reddito soci cooperativa artigiana

Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane ai fini IRPEF, il reddito prodotto dai medesimi soci si assimila ai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del [TUIR](#). (art. 1, co. 114, [L. 208/2015](#), cit.)

Detraibilità spese funebri e spese per la frequenza ai corsi universitari

Dal periodo d'imposta 2015 (art. 1, co. 955), le spese funebri sono detraibili, eliminato il vincolo di parentela, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna persona.

Dal medesimo periodo d'imposta la detrazione delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, sono stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31



dicembre – per il 2015 entro il 31 gennaio 2016 – (art. 1, co. 954, [L. 208/2015](#), cit.)



Prevista per le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti. Disposizione che trova applicazione per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente. (art. 1, co. 51-52, [L. 208/2015](#), cit.)



Dichiarazioni

Vengono rivisti, con integrazioni e modifiche all'[art. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175](#), alcuni meccanismi, per di più previste nel caso il sostituto d'imposta provveda ad assicurare le operazioni svolte dai CAAF, in materia di *Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata*. (art. 1, co. 949, [L. 208/2015](#), cit.)

Tra le altre viene introdotto il co. 5-ter. prevedendo che *Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia*

delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni ..., nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata ...

Interviene, altresì, sull'art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998 prevedendo, sostituendo il primo periodo del comma 6-quinquies, che *Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.*



Del pari, sostituendo il comma 3-bis, viene previsto che *Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta ... che effettuano le ritenute sui redditi ..., tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati ..., la dichiarazione ..., relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno* per cui i sostituti d'imposta sono tenuti a presentare per via telematica entro la predetta data del 31 luglio di ciascun anno una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all'anno solare precedente. (art. 1, co. 952, [L. 208/2015](#), cit.)

-o-o-



Il mod. CU-2016 (introdotto dal D. Lgs. 175/2014, con le istruzioni sono già disponibili in [bozza](#) così come il mod. 730/2016), andrà consegnato/trasmesso via telematica entro il 7 marzo 2016.

Per il conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali cfr. [Circ. Inps 30.12.2015, n. 209](#). Riguardo il conguaglio si ricorda che, con riferimento all'art. 51, 1° co., del [TUIR](#), i redditi si considerano corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

-o-o-



3. Detassazione premi di produttività, il welfare contrattuale

3.1 Detassazione premi di produttività

3.2 Welfare aziendale



(Definitivamente) ripristinata la disciplina tributaria specifica, *salva espresa rinuncia scritta*, per gli emolumenti retributivi relativi a premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

I premi così erogati sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi. Importo elevato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,

con le modalità specificate nel citato decreto.

Disposizione destinata esclusivamente ai lavoratori del settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme de quo, a euro 50.000.

Viene altresì espressamente previsto che ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità (art. 1, co. 182-189, [L. 208/2015](#), cit.)

Per la decontribuzione, regolata dai co. 67 e 68 dell'[art. 1 della L. 247/2007](#), relativa ad erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare ... sono previste risorse pari a 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, ... e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (art. 1, co. 191, [L. 208/2015](#), cit.)



Per il 2015 il decreto 8.4.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia di *Determinazione per l'anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo* è stato pubblicato nella [GURI 29.5.15 n. 123](#).

In prassi l'Inps è intervenuta con [Circ. 26.6.15 n. 128](#) e con [Msg. 12.8.15 n. 5302](#).



Si ritiene che, collegandosi con quanto si dirà sul welfare, il legislatore ha voluto inserire la previsione (art. 1, co. 184, [L. 208/2015](#), cit.) secondo la quale *Le somme e i valori meglio individuati (art. 51, co. 2, del [TUIR](#)), anche con le modifiche indicate in sede di welfare aziendale, e dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (art. 51, co. 3, del [TUIR](#)), non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva ..., anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme ricevute per premi di risultato.*

~*~

Con uno specifico restyling viene “defiscalizzato” il welfare aziendale (art. 1, co. 190, [L. 208/2015](#), cit.). Intervendendo, infatti, sull'art. 51, 2° e 3° co., del [TUIR](#) il legislatore ha inteso estendere alle piccole-medie imprese i servizi di welfare valorizzando i contratti di cui all'[art. 51 del D.Lgs. 81/2015](#).

L'art. 25, 1° co., del D.Lgs. 80/2015, come modificato dall'art. 1, co. 190, [L. 208/2015](#), prevede che, In via sperimentale, per il triennio 2016-2018 ... risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, siano destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo i criteri indicati da un decreto del Ministro del lavoro e delle po-

litiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ...

Dal 1° gennaio 2016 *Non concorrono a formare il reddito:*

- 1) *l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'[art. 12](#) del TUIR per le finalità di cui al comma 1 dell'[art. 100](#), del TUIR stesso rubricato *Oneri di utilità sociale**
- 2) *le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'[art. 12](#) del TUIR, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la fruizione di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari*
- 3) *le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'[art. 12](#) del TUIR.*



4. Interventi manutentivi al Jobs Act

4.1 Proroga della DIS-COLL

4.2 Fondi per conciliare vita-lavoro attraverso contratti aziendali

4.3 Modifiche al provvedimento sugli ammortizzatori sociali

4.4 Impiego lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito

...

Proroga della DIS-COLL

Prorogata, al 31 dicembre 2016, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) prevista all'[art. 15 del D.Lgs. 22/2015](#)).

L'indennità è riconosciuta in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017 per cui è previsto che l'INPS, all'esaurirsi delle risorse, non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. (art. 1, co. 310, [L. 208/2015](#), cit.)

...

Fondi per conciliare vita-lavoro attraverso contratti aziendali

Individuate precise risorse (38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018) da destinare, secondo quanto previsto all'[art. 25 del D. Lgs. 80/2015](#), al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo i criteri indicati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardo le modalità per l'utilizzo delle indicate risorse ... sulla base delle linee guida elaborate ai sensi del comma 3, attraverso l'adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali. Il medesimo decreto definisce ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'adozione di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali. (art. 1, co. 191, [L. 208/2015](#), cit.)

...

Modifiche al provvedimento sugli AA.SS.

Con la soppressione delle parole <<nel settore industriale>> all'[art. 1, co. 2, del D.Lgs. 148/2015](#), si prevede che il rispetto del requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni, richiesto per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, è escluso per eventi oggettivamente



non evitabili in tutti i settori e non più, appunto, solo nel settore industriale come originariamente previsto (art. 1, co. 308, [L. 208/2015](#), cit.)



Ritorna, dopo un'abrogazione durata dal 24 settembre 2015, l'esclusione dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni, delle imprese indicate all'art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947 e quindi delle *imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi ..., o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.* (art. 1, co. 309, [L. 208/2015](#), cit.)

Dal 1° gennaio 2016, per effetto dell'[art. 21, co. 1, let. b\), D. Lgs. 148/2015](#), l'intervento straordinario di integrazione salariale non può essere richiesto per i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.



Al fine di integrare l'[art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015](#) si inserisce una norma, con l'obiettivo di promuovere il ricorso a contratti di solidarietà espansivi. In particolare, si prevede che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall'INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente).



Viene precisato, in relazione alla previsione di abrogazione contenuta dall'[art. 46, co. 3, D.Lgs. 148/2015](#) a decorrere dal 1° luglio 2016 che i contratti di solidarietà difensivi (di "tipo b") stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984 (quindi: imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale) *trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015,*



e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016. (art. 1, co. 305, [L. 208/2015](#), cit.)

Sull'argomento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il 8.1.15 apposito [comunicato](#).

Riguardo al regime contributivo previdenziale ed assistenziale del contributo di solidarietà difensivo (di "tipo b") di cui all'[art. 5, co. 5, D.L. n. 148/1993-L. n. 236/1993](#) – abrogato dal 1° luglio 2016 ([art. 46, co. 3, D. Lgs. 148/2015](#)) – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con la risposta all'[interpello n. 33/2015](#).



Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsto l'incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga il quale trattamento può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. Rimane la possibilità che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongano, con effetti solamente per il 2016, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014](#), in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in ec-

cedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

Per la mobilità in deroga viene previsto che il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno, e comunque sino al tetto massimo di tre anni e quattro mesi. (art. 1, co. 304, [L. 208/2015](#), cit.)

Sull'argomento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il 5.1.15 apposito [comunicato](#).

Al 2016 esteso il trattamento in deroga anche per la pesca (art. 1, co. 307, [L. 208/2015](#), cit.)



Impiego lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito

Modifiche anche al [1° co. dell'art. 26 del D. Lgs. 150/2015](#). Con il nuovo testo viene previsto che Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di



appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche ..., nel territorio del comune ove siano residenti. (art. 1, co. 306, [L. 208/2015](#), cit.)

-o-o-



Centro Studi

5. Le pensioni, la salvaguardia

- 5.1 Variano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia
- 5.2 Opzione donna
- 5.3 Esclusione penalizzazione pensione anticipata
- 5.4 Settima salvaguardia



Dal 1° gennaio 2016 cambiano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione, innalzati anche per effetto dell'[art. 4, co. 6., del D. L. 201/2011](#) e per effetto degli adeguamenti alle speranze di vita di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014. La [circolare Inps 20 marzo 2015, n. 63](#) spiega nel dettaglio tutti i requisiti per le pensioni. Quest'ultima specifica che *L'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso ovvero del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

Per la "[pensione anticipata](#)" dal 1° gennaio 2016 (al 31 dicembre 2018) necessitano se donna 41 anni e 10 mesi di contribuzione elevati a 42 anni e 10 mesi se uomo.

Per la "[pensione di vecchiaia](#)" dal 1° gennaio 2016:

- a. *per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima il requisito anagrafico è fissato ... a 65 anni e 7 mesi ...;*
- b. *per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata il requisito anagrafico è fissato, a 66 anni e 1 mese ...;*
- c. *per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti ..., la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico ... è determinato in 66 anni e 7 mesi;*
- d. *per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata ..., il requisito anagrafico ..., è determinato in 66 anni e 7 mesi.*



Opzione donna

... estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ...,



entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

Viene oltremodo previsto che i dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, siano trasmessi, entro il 30 settembre di ogni anno, ... alle Camere (art. 1, co. 281, [L. 208/2015](#), cit.)

Oggi per poter esercitare l'opzione in argomento è necessaria l'età di 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per le autonome) unitamente a 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2015 e a condizione che si opti per le regole di calcolo del contributivo.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha già emanato ([nota 30.12.2015 n. 41637](#)) le indicazioni operative relative al personale della scuola.

-o-o-

Esclusione penalizzazione pensione anticipata

Inserendo l'art. 113-bis alla [Legge di Stabilità 2015](#) viene previsto che, con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016, la penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati ([art. 24, co. 10, D.L. n. 201/2011](#)) non trova applicazione per tutti coloro che maturano i requisiti contributivi (cfr. sopra) per

accedere alla pensione anticipata nel periodo 1° gennaio 2015-31 Dicembre 2017. (art. 1, co. 299, [L. 208/2015](#), cit.)

-o-o-

Settima salvaguardia

Prevista un'ulteriore deroga alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'[art. 24 D.L. n. 201/2011](#). In dipendenza (art. 1, co. 265-270, [L. 208/2015](#), cit.)

In prassi sono intervenuti prima il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e poi l'Inps, rispettivamente, con la [circolare 36/2015](#) (con la modulistica e le dichiarazioni necessarie da rendere) e la [circolare 1/2016](#).

La disposizione è destinata a 26.300 lavoratori, suddivisi tra cinque categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 265, della [legge n. 208 del 2015](#). Ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati seguirà le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014](#).

I lavoratori interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il 1° marzo 2016 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) all'Inps o alla Dtl in relazione alla categoria. L'invio può essere effettuato dagli interessati o dai soggetti abilitati (es.: patronati ..., consulenti del lavoro).



ro/dottori commercialisti). Entro il 31 marzo (30 giorni successivi al termine per la produzione delle istanze) le commissioni dovranno decidere l'accoglimento o il rifiuto della domanda. In quest'ultimo caso, nel termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione, si può ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi alla Dtl.

-.o.-



Centro Studi



6. Altre misure

- 6.1 Aliquota contributiva lavoratori autonomi
- 6.2 Contributi sul reddito forfettario
- 6.3 Congedo di paternità
- 6.4 Uso dei contanti
- 6.5 Agevolazioni apprendistato e Ticket licenziamenti



Aliquota contributiva lavoratori autonomi

Viene confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016 l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, (art. 1, co. 203, [L. 208/2015](#), cit.)



Per il 2016 l'aliquota, nelle ipotesi di applicazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione separata, è fissata nella misura del 31%. Per i rimanenti iscritti l'aliquota è pari al 24%. (art. 1, co. 79, [L. 247/07](#))
A queste percentuali va poi aggiunta l'aliquota dello 0,72% destinata all'assistenza (quindi dal 1° gennaio 2016: 24,72%, 27,72% e 31,72%).
Dal 1° gennaio 2016 trova piena applicazione l'[art. 2 del D. Lgs. 81/2015](#) riguardo le *Collaborazioni organizzate*

dal committente.



Contributi sul reddito forfettario

Sul *reddito forfettario*, determinato dai *soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro ... si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.* (art. 1, co. 111, [L. 208/2015](#), cit.)



Congedo di paternità

Viene prorogata, per il 2016, la possibilità di ricorrere al *congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria ... ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.* (art. 1, co. 205, [L. 208/2015](#), cit.)



Uso dei contanti

Il limite all'uso dei contanti è stato innalzato a 2.999,99 euro, salvo per il *money transfer* che rimarrà fermo al limite dei 1.000 euro. (art. 1, co. 898, [L. 208/2015](#), cit.) *Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamen-*



to degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ... (art. 1, co. 898-899, [L. 208/2015](#), cit.)

Rimane fermo l'obbligo di segnalare il mancato rispetto di tale normativa da parte dei soggetti – es.: istituti bancari e professionisti – destinatari della normativa antiriciclaggio ([D.Lgs. n. 231/2007](#)). Le sanzioni che assistono la violazione (dall'1% al 40%) si applicheranno naturalmente al superarsi della nuova soglia di € 3.000,00.

-o-o-

Sino al 31 gennaio 2016 trovano applicazione le particolari agevolazioni previste in materia di apprendistato dall'[art. 32 del D. Lgs. 150/2015](#).


-o-o-

Dal 1° gennaio 2016 cessa il periodo transitorio di cui all'[art. 2, co. 34, della L. Fornero 92/12](#).

Per cui è ora dovuto il contributo di cui al comma 31 anche per:

- a) *licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;*
- b) *interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.*

-o-o-





Centro Studi